



# COMUNE DI MONTIRONE

*Provincia di Brescia*

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 / 2014 del registro delibere

Data Pubblicazione : 04/08/2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).**

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **18:30** nella sala civica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito in convocazione, sotto la presidenza del signor **Avv. Francesco Lazzaroni** il Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Antonio Petrina**.

<b>Nome</b>	<b>Presenza</b>	<b>Nome</b>	<b>Presenza</b>
LAZZARONI FRANCESCO	si	BONOMELLI FRANCESCO	si
STANGA MASSIMO	si	ROCCHI ELISA	no
ORTOGNI LUISA	si	GADALDI PAOLO	si
STUCCHI EUGENIO	si	FRATTI ELEONORA	si
BONOMELLI RAFFAELLA	si	INSELVINI ELISA	si
BERTOZZI GIOVANNI	si	BUSSI LUCA	si
BERTOGLIO PIERERNESTO	si		

Totale presenti N° 12

Totale assenti N° 1

**Il Presidente del Consiglio**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Verbale di Deliberazione del Consiglio N° 17 del 28/07/2014.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).**

**Relazione** sul punto all'odg il consigliere Bonomelli Francesco, che illustra le esenzioni TARI, che ammontano a circa €60.000,00, fissando a novembre l'acconto. Gli aumenti previsti sono stati contenuti al minimo, anche confrontandoli con i Comuni limitrofi;

**Premesso** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- I.M.U. (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**Visto** il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;

**Visto** il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

**Tenuto conto** pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare a seguito dell'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ;

**Ravvisata** pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento I.U.C. che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti I.M.U. – TASI – TARI:

- sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento I.M.U.;
- sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI,
- regolamentando la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

**Tenuto conto** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione I.U.C. (Imposta Unica Comunale),
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti),
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili),
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

**Visti**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 682.** *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della I.U.C., concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*
- 683.** *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità*

competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. *Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.*
689. *Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.*
690. *La I.U.C. è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*
691. *I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'I.M.U.. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.*
692. *Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.*

**Tenuto conto** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”;

**Visto** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (I.U.C.) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno in data 19.12.2013 che differisce i termini per l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2014 al 28.02.2014, termine ulteriormente differito al 30.09.2014 con decreto del Ministero dell'Interno;

**Sentiti** i Seguenti interventi:

il **consigliere Fratti** sostiene la necessità di informare gli utenti sulla manovra tariffaria e caldeggia la riduzione a zero della TASI;

il **consigliere Bonomelli Francesco** fa presente che la spesa del personale pur essendo in decrescita non è

comprimibile;

il **consigliere Fratti** chiede se il cambio di gestore del servizio di nettezza urbana abbia portato dei benefici;

il **consigliere Stucchi** evidenzia che CBBO essendo più vicina rispetto ad A2A rappresenta un riferimento più sicuro e auspica che con il passaggio al servizio porta a porta i benefici aumentino;

il **Sindaco** fa presente che il nuovo servizio porterà anche dei problemi che andranno affrontati;

il **consigliere Gadaldi** chiede chiarimenti e sollecita la dilazione dei pagamenti delle tasse, cui il sindaco risponde facendo presente che è allo studio la rateizzazione.

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

**Dato atto** che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. sull'ordinamento degli enti locali e smi;

**Con** voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 4 (consiglieri Gadaldi, Fratti, Inselvini e Bussi), espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti

### **DELIBERA**

1. di **dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di **dare atto** che con l'allegato regolamento I.U.C. si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'I.M.U. con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
3. di **adottare** un unico Regolamento I.U.C. che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti I.M.U. – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento I.M.U., il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;
4. di **approvare** l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) come sopra descritto;
5. di **dare atto** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;
6. di **inviare** la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (I.U.C.), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere con voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 4 (consiglieri Gadaldi, Fratti, Inselvini e Bussi), espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**Il Presidente del Consiglio  
Avv. Francesco Lazzaroni**

**Il Segretario Comunale  
Dott. Antonio Petrina**

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

- Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi 04/08/2014 all’Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montirone, li 04/08/2014

**Il Segretario Comunale  
Dott. Antonio Petrina**

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorso del termine di 10 giorni decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Montirone, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale  
Dott. Antonio Petrina**

---

---

**COMUNE DI MONTIRONE**  
*(Provincia di Brescia)*

**BOZZA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  
(I.M.U. – T.A.S.I. – T.A.R.I.)**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2014

## INDICE

### **PARTE I – Imposta Unica Comunale (IUC)**

- Articolo 1 -Oggetto del Regolamento, Finalita' ed Ambito di Applicazione
- Articolo 2 -Soggetto Attivo
- Articolo 3 -Funzionario Responsabile
- Articolo 4 -Accertamento
- Articolo 5 -Riscossione Coattiva
- Articolo 6 -Sanzioni Ed Interessi
- Articolo 7 -Rimborsi
- Articolo 8 -Contenzioso
- Articolo 9 -Decorrenza ed Efficacia del Regolamento

### **PARTE II – Imposta Municipale Propria (IMU)**

- Articolo 10 -Presupposto Impositivo
- Articolo 11 -Definizione di Abitazione Principale, Fabbricati ed Aree Fabbricabili
- Articolo 12 -Soggetti Passivi
- Articolo 13 -Base Imponibile
- Articolo 14 -Riduzione per i Terreni Agricoli
- Articolo 15 -Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
- Articolo 16 -Detrazione per l'abitazione principale
- Articolo 17 -Assimilazioni
- Articolo 18 -Esenzioni
- Articolo 19 -Quota Riservata allo Stato
- Articolo 20 -Versamenti
- Articolo 21 -Dichiarazione

### **PARTE III – Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**

- Articolo 22 -Presupposto Impositivo
- Articolo 23 -Definizioni di Abitazione Principale, Fabbricati ed Aree Fabbricabili
- Articolo 24 -Soggetti Passivi
- Articolo 25 -Base Imponibile
- Articolo 26 -Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
- Articolo 27 -Detrazioni, Riduzioni ed Esenzioni
- Articolo 28 -Versamenti
- Articolo 29 -Dichiarazione

### **PARTE IV – Tributo sui Rifiuti (TARI)**

- Articolo 30 -Oggetto del Regolamento, finalità e ambito di applicazione
- Articolo 31 -Presupposto Impositivo
- Articolo 32 -Soggetti Passivi
- Articolo 33 -Base Imponibile

- Articolo 34 -Determinazione e Approvazione delle Tariffe
- Articolo 35 -Articolazione della Tariffa
- Articolo 36 -Periodi di Applicazione del Tributo
- Articolo 37 -Tariffa per le Utenze Domestiche
- Articolo 38 -Occupanti le Utenze Domestiche
- Articolo 39 -Tariffa per le Utenze Non Domestiche
- Articolo 40 -Classificazione delle Utenze non Domestiche
- Articolo 41 -Tariffa Giornaliera e Utenze in occasione di manifestazioni, sagre e fiere locali
- Articolo 42 -Esclusione per inidoneità a produrre Rifiuti
- Articolo 43 -Esenzioni e Riduzioni
- Articolo 44 -Agevolazioni Rifiuti Speciali e per Rifiuti avviati al Recupero
- Articolo 45 -Versamenti
- Articolo 46 -Dichiarazione
- Articolo 47 - Rimborsi e compensazioni

ALLEGATO A -Categorie di utenze domestiche e non domestiche

## PARTE I – Imposta Unica Comunale (IUC)

### Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Montirone dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC, Imposta Unica Comunale, si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore d'immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nel tributo sui rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nella Parte I, del presente regolamento, vengono disciplinati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima.
5. Nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono, invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC ( IMU,TASI e TARI ).
6. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa con natura corrispettiva, di cui al comma 668, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013.
7. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i..

### Articolo 2 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Montirone relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### Articolo 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa con delibera di Giunta Comunale il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### Articolo 4 ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.
2. I contribuenti sono tenuti ad adempiere alle richieste di cui sopra entro 60 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere

effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate e applicate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né conoscibile, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

#### **Articolo 5 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

#### **Articolo 6 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato.
2. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto.
3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
4. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a un ufficio o concessionario diverso da quello competente.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento, del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso d'infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui al comma 1, dell'articolo 4, del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da

euro 100 a euro 500.

8. Le sanzioni, di cui ai commi da 5 a 6, del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
10. Sulle somme dovute per il tributo non versato, alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato dal contribuente.
11. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.

#### **Articolo 7 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate, e non dovute, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono stati versati dal contribuente.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi, pari o inferiori alla soglia di € 5,00 compreso di tributo ed interessi calcolati al tasso legale vigente.

#### **Articolo 8 CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure, di cui al precedente comma, possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

#### **Articolo 9 DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. I dati acquisiti, al fine dell'applicazione della IUC, disciplinata dal presente regolamento, sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## PARTE II – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

### Articolo 10 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. La presente parte disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, ad eccezione delle abitazione principali e relative pertinenze debitamente denunciate, con esclusione degli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze alle stesse.

### Articolo 11 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta, di cui al presente regolamento, si intende:
  - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni, di cui al presente regolamento, previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile.
  - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
  - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui, il fabbricato, è comunque utilizzato.
  - d. per "area fabbricabile" ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L. 223/2006, convertito in Legge 248/2006, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base al solo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla successiva approvazione, anche da parte di altri organi o dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 504/92, un area prevista come edificabile dal PGT è considerata come pertinenziale ad un fabbricato, ove sia stata dichiarata come tale ai fini IMU o ICI all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato.

L'eventuale variazione catastale, a seguito della quale, l'area, prima edificabile, venga fusa o graffata con la particella sui cui insiste il fabbricato, non ha effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

Non può, comunque, riconoscersi natura pertinenziale a un'area prevista come edificabile dal PGT in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area, sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile, cui l'area sia stata dichiarata come asservita e graffata. La percentuale del 20% non costituisce franchigia.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato, debitamente registrato, il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Nell'ipotesi in cui un terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia, comunque, i requisiti sopra individuati, l'agevolazione, di cui al presente capoverso, si applica a tutti i comproprietari, purché la parentela sia di 1° grado, vi sia un contratto scritto avente data certa di durata almeno triennale ed abbia formato oggetto di preventiva comunicazione all'ufficio tributi del Comune. I requisiti devono permanere per ogni anno d'imposta.

Qualora, non siano contemporaneamente soddisfatti, tutti i requisiti di cui al punto precedente, ed i terreni già ritenuti, per la così detta "finzione giuridica" non edificabili, vengano destinati, anche solo in parte a scopo edificatorio, il proprietario è tenuto a corrispondere l'imposta per tutti gli anni precedenti ancora accertabili e per i quali abbia goduto della agevolazione, nella misura in vigore per ogni anno di riferimento, oltre alle sanzioni e agli interessi legali maggiorati del 2% a titolo di mora.

Nel caso di area prevista, come edificabile, in sede di adozione di uno strumento urbanistico e poi stralciata prima dell'approvazione definitiva dello stesso strumento urbanistico, al proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla stessa, compete il rimborso dell'imposta versata a favore del Comune, nel termine massimo di tre anni precedenti all'intervenuta inedificabilità, compreso l'anno nel quale il provvedimento è adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Parimenti non è considerata edificabile, ai fini IMU, l'area edificabile retrocessa a non edificabile dal PGT adottato anche con variante parziale.

Nel caso di area prevista come edificabile dallo strumento urbanistico già approvato, in via definitiva, al proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla stessa, compete il rimborso dell'imposta versata a favore del Comune nel termine massimo di tre anni precedenti (compreso l'anno nel quale è adottato), all'intervenuta inedificabilità; qualora gli anni trascorsi (compreso l'anno nel quale l'atto è adottato), siano superiori a cinque, non compete alcun rimborso.

Il diritto al rimborso, di cui sopra, è condizionato e vincolato, da:

- le aree non devono essere state oggetto di interventi edilizi o non siano state interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
- non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di rimborsi.

Nessun rimborso compete in ogni caso a favore del proprietario/possessore dell'area divenuta inedificabile che abbia provveduto a vendere l'area stessa prima della intervenuta inedificabilità, in relazione all'imposta versata per il periodo antecedente all'alienazione a terzi. Per l'eventuale rimborso non si applicano gli interessi, legali, vigenti al momento della richiesta.

- e. per "terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;

- f. per "fabbricati strumentali all'attività agricola", si intendono quelli identificati dall'art. 9, comma 3 bis, della Legge 133/1994, così come modificato dal DPR 139/1998 e successive modifiche, fra cui quelle in particolare introdotte dall'art. 42 bis della Legge 222/2007. A tal fine per attività agricola deve intendersi quella esercitata nel rispetto dell'art. 39 del DPR 917/1986 e dell'art. 2135 del codice civile; l'attività agricola è esercitata in modo non occasionale, bensì nell'ambito dell'attività di impresa.

## Articolo 12 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
  - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi ( diritto reale di godimento su fondo altrui, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo in natura o in denaro);
  - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

## Articolo 13 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito in legge 214/2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, , i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; -140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; -55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C 1;
  - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;Le modifiche alle rendite hanno effetto, ai fini della determinazione della imposta dovuta per l'anno, soltanto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di imposizione successivo a quello nel corso del quale le modifiche stesse risultano annotate negli atti catastali. Tale disposto non si applica qualora la variazione della rendita dipenda da modificazioni strutturali dell'immobile, nel caso di: variazione d'uso dell'unità immobiliare ( es. da abitazione ad ufficio ), soppressione catastale di un'unità immobiliare, nuova costituzione di una unità immobiliare, fusione catastale di due o più unità immobiliari.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di

locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera, la Giunta Comunale determina periodicamente, dei valori medi di mercato attribuibili alle aree, in comune commercio, site nel territorio del comune. Qualora l'imposta sia versata, sulla base di un valore, non inferiore, a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia registrato, in atto pubblicato o in perizia giurata, un valore superiore a quello dichiarato. Alcun rimborso compete al contribuente nel caso in cui l'imposta sia versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore, ai fini dell'accertamento è pari a quello deliberato dalla Giunta Comunale o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. In caso di mancata dichiarazione e/o pagamento dell'imposta la base imponibile sarà determinata sulla base del valore più elevato previsto per le aree site nel territorio del comune.  
I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscono autonome unità immobiliari, sono assoggettate all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione o fine lavori o iscrizione al catasto urbano. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione, viene ridotta ai fini impositivi, in base alla differenza esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria del fabbricato già ultimato ed autonomamente assoggettato ad imposizione
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico

comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente punto, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- inagibilità o inabitabilità: deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il solo parere dell'AUSL, se non supportato da perizia tecnica, è considerato influente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. In ogni caso la decorrenza della inagibilità o inabitabilità si applica dalla data in cui è accertata dall'ufficio tecnico o dichiarata dal proprietario mediante autocertificazione. La cessata situazione d'inagibilità o inabitabilità deve essere tempestivamente dichiarata al Comune.
9. Per i fabbricati privi di rendita catastale, si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento fabbricati simili. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo, con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal Comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.
  10. Nel caso in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute all'accorpamento di una o più unità immobiliari, che influiscano sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo dell'imposta a presentare il relativo accatastamento dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del Territorio ai sensi dell'art. 1, comma 336-337 della Legge 311/2004 e dall'art. 3, comma 58, della Legge 662/96. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune e nel rispetto della normativa vigente, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima prevista dall'art. 14, comma 3 del D.Lgs. 504/1992 e s.m. e i.

#### **Articolo 14 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
  - b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  - c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltre che rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in

affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

#### **Articolo 15 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito in Legge 214/2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

#### **Articolo 16 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze ( C2, C6 e C7 nel limite massimo di una pertinenza per tipologia di immobile) sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 2 del presente articolo. A tal fine, si computa un mese intero qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per 15 giorni compiuti nel corso del mese in questione.
4. Il Comune, con la deliberazione, di cui all'articolo 15, del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

#### **Articolo 17 ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

#### **Articolo 18 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze.
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810.
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
- g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
- h. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 11, comma 1, lettera a) del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per le quali continua ad applicarsi l'aliquota e la detrazione deliberate dal Comune.
- i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
- k. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- l. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
- m. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
- n. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

**Articolo 19 QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**Articolo 20 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Tali arrotondamenti sono conformi alle modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri, purché ne sia data tempestiva comunicazione all'ente impositore.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto, di saldo, né alle quote dell'imposta riservate al Comune o allo Stato. Se l'importo annuo totale complessivo è pari o superiore a euro 5,00, il saldo deve essere effettuato entro il 16 giugno.

**Articolo 21 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni che rilevano ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

## PARTE III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

### Articolo 22 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli.

### Articolo 23 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
  - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

### Articolo 24 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 23 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura variabile dal 10 al 30 %; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la percentuale, di che trattasi, è deliberata dal consiglio comunale.
5. In caso di detenzione temporanea di durata, non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica

obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, i possessori e i detentori effettuano il versamento in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo, alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
10. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 694, della Legge 147/2013:
  - per fabbricato privo di rendita catastale si assumono i criteri di cui all'articolo 13 del presente regolamento;
  - in assenza di un soggetto passivo TARI risultante in banca dati comunale, in assenza di un contratto d'affitto, di contratto registrato di comodato d'uso, si presume il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare attraverso idonea documentazione debitamente registrata all'Agenzia delle Entrate il mancato utilizzo dell'immobile, indicando, altresì, il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.

#### **Articolo 25 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'articolo 13 del Decreto Legge 201 del 2011, convertito in legge n. 214/2011 e come integrata e disciplinata nell'articolo 13 del presente regolamento;
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale e relative pertinenze così come definita ai fini IMU.

#### **Articolo 26 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. Il Consiglio Comunale approva la o le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Nei costi, del presente comma, sono considerati sia gli oneri diretti che indiretti sostenuti per l'erogazione dei servizi, con particolare riferimento al costo del personale, alle acquisizioni di beni, di servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi sui mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, gli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi. Contestualmente all'individuazione dell'ammontare dei costi dei servizi, si determina la percentuale di copertura prevista dal gettito del tributo.
4. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento di detrazioni a determinate categorie di contribuenti.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono

essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

6. Le aliquote, le detrazioni, le esenzioni, le riduzioni possono formare oggetto di rideterminazione in sede di approvazione del provvedimento di verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio.
7. In caso di mancata approvazione delle aliquote, per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.
8. Per l'anno 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
9. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

#### **Articolo 27    DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
  - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;
  - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
  - dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata;
  - dell'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - dell'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili;
  - del nucleo familiare con entrambi i coniugi disoccupati da almeno 6 mesi, con stato occupazionale certificato dal centro per l'impiego;
2. Sono, inoltre, esenti le seguenti tipologie di immobili:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in

Italia;

- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

### **Articolo 28    VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
2. Il versamento deve essere effettuato in n.2 rate semestrali con scadenza che verranno definite con apposita deliberazione.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto annualmente sia inferiore a euro 5,00 (euro 4,50 arrotonda euro 5,00 ). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo). Se l'importo è pari o superiore a euro 5,00, il saldo deve essere effettuato entro il 16 giugno.
6. La TASI viene riscossa dal Comune.
8. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.
10. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando l'obbligazione solidale del presente regolamento:
  - ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della rispettiva percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare;
  - nel caso in cui l'utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare, quest'ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l'utilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.

### **Articolo 29    DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi, di cui all'art. 24, presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito

internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

## PARTE IV – IL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

### Articolo 30 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1 Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Montirone, volta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
- 2 L'entrata, qui disciplinata, ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva, di cui al comma 668, dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 3 Per quanto attiene al servizio dei rifiuti espletato, alla forma organizzativa e alle modalità di effettuazione dello stesso, alla tipologia dei rifiuti da smaltire, si rinvia al regolamento comunale di nettezza urbana, nonché ai contratti per il servizio in oggetto.

### Articolo 31 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. Si è, altresì, soggetti al tributo, anche se i locali o le aree scoperte operative non sono conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
2. La detenzione o la conduzione di un locale, di un area scoperta operativa si realizza o con l'attivazione di almeno uno dei seguenti servizi di erogazione dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica, del telefono, informatico, o con la semplice presenza di mobilio, di arredo, di oggetti, di suppellettili, di macchinari e finché queste condizioni permangono e, comunque, per le utenze domestiche, dalla data di acquisizione della residenza, salvo altre ulteriori verifiche. Per le utenze non domestiche la presunzione è integrata dall'esistenza del rilascio, da parte delle autorità competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o nell'area o da dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, senza il rilascio di alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale, o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione salvo quanto previsto dall'articolo 43.

### Articolo 32 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, in quanto potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**Articolo 33 BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie di riferimento per il calcolo del tributo relativo alle utenze domestiche è misurata, per i locali, al netto dei muri e comprendendovi gli eventuali soppalchi e altri locali di pertinenza. Sono escluse dal calcolo le superfici quali cortili, le terrazze ed ogni altra superficie accessoria o pertinenziale non coperta, i balconi se fuori dal perimetro dell'edificio, le aree verdi e le parti comuni del condominio non detenute o occupate in via esclusiva, da un solo condomino, ed adibite a passaggio quali androni, vani scala e pianerottoli. Sono altresì escluse le soffitte, le cantine, i ripostigli e simili limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,60.
3. Per le utenze non domestiche sono soggette a tributo, oltre alle superfici coperte, anche le aree scoperte operative, intendendosi come tali quelle sulle quali si svolge un'attività atta a produrre autonomamente rifiuti, come le aree adibite alla medesima attività svolta nei locali e aree coperte o ad attività complementari, nonché quelle adibite a deposito, magazzino. Non sono, invece, soggette a tributo le aree scoperte pertinenziali ed accessorie, come i piazzali di transito, di manovra, di carico e scarico, di sosta, le zone di viabilità interna e le aree a verde.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

**Articolo 34 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi, di cui al comma 3, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del

bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale.

8. Nella determinazione delle tariffe TARI, il Consiglio Comunale può riferirsi a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera e-bis del D.L. 16/2014 convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68 che apporta modifiche al comma 652 della Legge 147/2013 con l'aggiunta del seguente periodo " *Nelle more della revisione del regolamento, di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b del citato regolamento, di cui al DPR 158/1999, inferiori ai minimi o ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1*".

#### **Articolo 35 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, per investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
5. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34, ultimo comma.
6. Il Consiglio Comunale, acquisito dal Gestore del servizio il piano finanziario, di cui all'articolo 8 del citato D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, e successivamente approvato dal Consiglio Comunale, delibera annualmente la tariffa entro i termini stabiliti dalla legge, per l'approvazione del bilancio di previsione, assicurando l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio.
7. In caso di mancata adozione della delibera entro il termine sopra indicato, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.

#### **Articolo. 36 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto, limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione, al protocollo generale dell'ente, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione, o che il tributo sia stato assolto da altro contribuente.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini, di cui al successivo **articolo 46**, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Articolo 37    TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Articolo 38    OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e di fatto dimoranti nell'utenza, come ad es. le colf, badanti, ospitalità ecc.
2. Parimenti, le utenze domestiche, condotte da persone fisiche non residenti, ma dimoranti nell'ambito del territorio comunale, devono provvedere alla dichiarazione ai fini TARI.
3. Per i locali adibiti ad abitazione, concessi ammobiliati in locazione, per periodi fino ad un anno, il tributo è comunque dovuto dal proprietario per l'intero anno, anche se la locazione ha durata inferiore, ed è associata ad un nucleo di n. tre persone.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata, ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata da certificazione rilasciata dall'ente competente: resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dai controlli.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti ad abitazione principale, si considerano utenze domestiche, con unico occupante.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti, e tenute a disposizione dagli stessi, dopo aver trasferito la residenza, in Strutture Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, non concesse in locazione o in uso anche temporaneo, previa presentazione di richiesta documentata, non sono soggette al pagamento della Tari.
7. Per le unità abitative tenute a disposizione di soggetti che hanno stabilito la propria residenza, fuori del territorio comunale e/o dimora all'estero, sono soggette al pagamento della Tari calcolata per un nucleo

familiare composto da un solo componente, purché l'unità abitativa non venga locata o concessa in uso, anche temporaneo.

8. Per le unità abitative tenute a disposizione di soggetti residenti nel territorio comunale, il numero dei componenti, occupanti l'abitazione, viene stabilito in un nucleo familiare fittizio composto da una persona, purché l'unità abitativa non venga locata o comunque concessa in uso, anche temporaneo.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero dei componenti di ciascun nucleo familiare con ripartizione della superficie totale complessiva fra i due nuclei. E' sempre possibile attivare un'unica utenza su valutazioni circa la situazione di fatto, verificata dal competente Ufficio Tributi.
10. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento e, per le nuove utenze, alla data di attivazione della utenza domestica. Le variazioni intervenute successivamente formeranno oggetto di conguaglio. Le variazioni in riduzione, avvenute in corso d'anno, nella composizione del nucleo familiare, rilevate dall'anagrafe, o su dichiarazione dell'utente, hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della bolletta, dal primo giorno successivo alla data della variazione in diminuzione. Le variazioni in aumento del numero dei componenti della famiglia comporteranno il ricalcolo dell'importo dovuto e l'emissione di relativa bolletta.
11. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed & Breakfast, case per vacanze e simili strutture che vanno collocate nella categoria delle utenze non domestiche alla categoria alberghi senza ristorante.
12. L'utilizzo non continuativo, di cui ai commi 7 e 8, dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.
13. Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo. Per le parti comuni non adibite al solo passaggio (ad es. posti macchina coperti, sale riunione, stenditoi e simili) la denuncia e la tariffa sono dovute dagli occupanti o conduttori in proporzione alle rispettive quote millesimali, aggiungendo la quota di superficie così determinata a quella dei locali in uso esclusivo ed è da presentare a carico dell'amministratore del condominio.

#### **Articolo 39    TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Articolo 40    CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate **nell'allegato A**.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste, dall'allegato A, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività

principale, o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva, in ogni caso l'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa maggiore potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti; tuttavia l'ufficio tributi si riserva la possibilità di valutare la classificazione ritenuta più idonea al caso sulla scorta di elementi oggettivi.
4. La tariffa applicabile è di unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le stesse presentano una diversa destinazione d'uso: superficie di vendita, esposizione, produzione, deposito, magazzino, ufficio, servizi, archivi, mensa spogliatoi ecc..
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di controllo del Comune, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.

#### **Articolo 41    TARIFFA GIORNALIERA E UTENZE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, SAGRE E FIERE LOCALI**

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa per l'anno intero in luogo di quella giornaliera determinata con il presente articolo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'inizio delle occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
6. In occasione di manifestazioni, spettacoli in area pubblica o privata di particolare rilevanza, quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, politici, altre manifestazioni o sagre locali con somministrazione o meno di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti. Sono escluse le occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o associazioni per raccolta firme, propaganda elettorale, non eccedenti i 10 metri quadrati e purché non si effettuino, comunque, alcuna attività di somministrazione di bevande o alimenti

#### **Articolo 42    ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, magazzini, depositi, bar, gradinate aree coperte e scoperte e simili;
  - b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine

- elettriche, celle frigorifere in muratura o in struttura prefabbricata, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, nei quali non si abbia, di regola, presenza umana, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili,
- c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine dei lavori;
  - d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - f) gli edifici nei quali è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, e quindi ad eccezione di oratori, asili, aree e locali di ricreazione, attività connesse di qualunque genere;
  - g) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato oggettivo di non utilizzo;
  - h) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
  - i) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, tranne lavanderie, cantine, garage, ripostigli, stenditoi, soffitte, tettoie e le aree comuni condominiali, di cui all'art. 117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva da un singolo condomino;
  - l) le aree scoperte, diverse da quelle operative, aventi natura pertinenziale o accessoria a locali assoggettati al prelievo di utenze non domestiche di attività economiche e produttive;
  - m) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - n) per gli impianti di distribuzione dei carburanti ed autolavaggi, la superficie totale complessiva è assoggettata al tributo con le seguenti modalità: sino a 250 mq complessivi, è soggetta al tributo l'intera superficie di 250 mq, mentre per le superfici eccedenti sono computate nella misura forfettaria del 40%;
2. Le circostanze, di cui al comma precedente, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### Articolo 43 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per

imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente non comporta esenzione o riduzione del tributo.

4. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie:
  - riduzione del 60% per le utenze domestiche poste ad una distanza superiore a 500 mt. dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica ad eccezione delle utenze che beneficiano di servizi dedicati (a titolo di esempio "raccolta porta a porta").
  - riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale altro uso limitato e discontinuo non continuativo, ma ricorrente, comunque per un numero di giorni non superiore a 180 giorni nell'anno solare;
  - riduzione del 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
5. Le riduzioni, di cui al comma 4, sono finanziate con proventi della TARI.
6. Possono, infine, essere previste altre riduzioni ed esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa, assicurandone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
7. Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti assimilati agli urbani caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare, ad avviso dell'Ente, di un servizio adeguato all'utenza, in alternativa al metodo previsto dall'art. 44 che segue, il Comune potrà verificare le condizioni di emettere un provvedimento specifico di esenzione, ove il soggetto passivo possa dimostrare di aver sottoscritto idonei contratti di smaltimento dei rifiuti prodotti.

#### **Articolo 44 AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI E PER RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e assolutamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esclusione è limitata alla sola superficie di specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente. Restano esclusi dalla non tassazione, i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, depositi e altri locali, in cui vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani.
3. La TARI, inoltre, non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti urbani ed assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Al fine di beneficiare dell'agevolazione, di cui al comma 6, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, sotto forma di autocertificazione, allegando specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero nonché apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente.
4. Il Comune si riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 153 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero o altra documentazione equivalente; qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata e sono fatte salve ogni altra azione che l'ente ritenga di dover adottare.

**Articolo 45 RISCOSSIONE DELLA TARIFFA E ACCERATMENTO**

1. Il Comune calcola, per ogni anno solare, la tariffa dovuta dai contribuenti, sulla scorta delle denunce presentate nonché degli accertamenti d'ufficio ed in rettifica emersi.
2. La tariffa dovuta è richiesta mediante avviso di pagamento inviato ai contribuenti. Nell'avviso di pagamento è indicata la data di scadenza del versamento ed, in caso di frazionamento rateale, la scadenza delle singole rate.
3. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto annualmente sia inferiore ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto, di saldo.
6. A fronte di regolare denuncia nel caso in cui il contribuente non paghi l'avviso di pagamento viene notificato un sollecito e poi si procede all'emissione di avviso di accertamento per omesso versamento.
7. Al fine di ridurre al minimo il contenzioso con il contribuente ed assicurare una riscossione non solo efficace ma anche economicamente efficiente, il Comune può concordare, su richiesta del Contribuente, un frazionamento differente del tributo, con applicazione degli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente.

**Articolo 46 DENUNCE DI ATTIVAZIONE – VARIAZIONE – CESSAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU e alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, per effetto di modifiche legislative o regolamentari, da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata: a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo; b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge; c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti, di cui al comma precedente, non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. Qualora la denuncia di variazione comporti una diminuzione di tariffa, il Comune, tramite il Settore Tributi, provvede al relativo rimborso mediante compensazione sulla tassa futura.
8. Qualora sia stata omessa la denuncia di variazione che avrebbe comportato una diminuzione di tariffa, il

Comune, tramite il Settore Tributi, provvede al rimborso solo a seguito del subentro di altro soggetto nei medesimi locali e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di attivazione di tale soggetto.

9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza (come richiesti nel modulo di denuncia di cui al presente articolo), da documentare se necessario, e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa.
10. La denuncia di cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali dovrà essere resa entro i 30 giorni successivi alla data di avvenuta cessazione. Dall'esito positivo del relativo accertamento deriva il diritto al rimborso della parte di tariffa, a decorrere dal giorno successivo la data in cui è cessata l'occupazione o conduzione,
11. La denuncia di cessazione, effettuata oltre il termine di cui al comma precedente, dà diritto al rimborso della parte di tariffa calcolata dal primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta denuncia.
12. In caso di mancata denuncia di cessazione di cui il Comune, Settore Tributi, viene comunque a conoscenza, a seguito del subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza, dal giorno successivo all'inizio della nuova utenza.

#### **Articolo 47 RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 11, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di legge al Comune, tramite il gestore del servizio. Il Settore Tributi provvede ad effettuare il rimborso.
2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 5,00 per ciascun anno d'imposta.
3. In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere al Settore Tributi di compensare la somma a credito con quelle dovute, entro l'anno corrente, a titolo di tariffa, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fino a concorrenza. In tal caso il Settore Tributi rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito che potrà essere dedotto dai versamenti successivi previa comunicazione al Comune.

**ALLEGATO A****Categorie Utenze domestiche** Le utenze domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Utenze domestiche con 1 componente
Utenze domestiche con 2 componenti
Utenze domestiche con 3 componenti
Utenze domestiche con 4 componenti
Utenze domestiche con 5 componenti
Utenze domestiche con 5 componenti e oltre

**Categorie di utenze non domestiche** Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Categoria	Elenco attività indicate nel D.P.R. 158/1999	Ulteriore elencazione e/o specificazione stabilita dal Comune
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, etc..)	Associazioni o istituzioni politiche, culturali, sindacali, previdenziali, benefiche, religiose, sportive senza ristoro, tecnico – economiche; scuole da ballo, sale da gioco, sale da ballo o da divertimento; scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado; centri di istruzione e formazione lavoro
2	Cinematografi, teatri	Locali destinati a congressi, convegni, etc.
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	Magazzini industriali senza attività produttiva, depositi attività edile e simili, commercio all'ingrosso/depositi alimentari e non, compresi magazzini di bibite e garage tenuti a disposizione
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Aree attrezzate per la sosta dei turisti e simili, palestre, piscine, bocciodromi, campi da tennis, luna park, esclusa la somministrazione alimenti e bevande
5	Stabilimenti balneari	
6	Autosaloni, esposizioni	Gallerie d'asta, commercio auto, esposizioni mobili, piastrelle, sanitari, strumenti musicali, macchine agricole e attrezzature da giardino, aree coperte e scoperte operative
7	Alberghi con ristorante	
8	Alberghi senza ristoranti	Ostelli per la gioventù, foresterie, alberghi diurni e simili, alberghi, locande, pensioni, affittacamere e alloggi, residences, case albergo, bed and breakfast
9	Case di cura e riposo, caserme	Caserme, collettività e convivenza in genere
10	Ospedali	Ambulatori distaccati dall'ospedale tassati solo per le superfici adibite a magazzini, spazi di attesa, con esclusione degli uffici che vengono inseriti nella categoria relativa
11	Agenzie, studi professionali, uffici	Istituti assicurativi pubblici e privati, autoscuole, emittenti radio tv pubbliche e private
12	Banche e istituti di credito	

13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	Profumerie, vendita elettrodomestici e simili, prodotti per la casa, fotografi, sementi e prodotti agricoli da giardino, materiali edili -termoidraulici, oreficerie e telefonia, giocattoli, materiale elettrico, colori e vernici, arredamento, ottici,
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	Comprese le erboristerie e articoli sanitari
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Mercerie, videonoleggio, negozi d'arte e strumenti musicali, numismatica, negozi articoli per animali
16	Banchi di mercato beni durevoli	Banchi di beni non alimentari
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetiste	Compresi studi fisioterapeutici e della cura della persona in genere, fotografi
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnamerie, idraulici, fabbri, elettricisti	Restauro mobili, riparazione - manutenzione macchine per ufficio ed elaborazione, lavanderie e pulisecco, riparazioni tv, carpenteria, stireria, vetreria con produzione di serramenti, sartorie, riparazione cicli e motocicli
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto Compresi i gommisti	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Tomaifici, pelletterie, assemblaggio materiale elettrico e lampadari, laboratorio confezioni, maglierie e sartorie, calzaturifici, tappezzerie, tipografie, corniciai, astuccifici, lab. di cartotecnica, lab. di pasticceria, lab. di panificazione, lab. odontotecnico, lab. orafico e fotografico; gelaterie artigianali e pizzerie artigianali per la sola asportazione
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Rosticcerie, friggitorie, tavole calde, attività rientranti nel comparto della ristorazione
23	Mense, birrerie, amburgherie	
24	Bar, caffè, pasticceria	Comprese gelaterie ; locali con consumazione e sommistrazione sul posto;
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, discount	
26	Pluri-licenze alimentari e miste	Enoteche e vendita al dettaglio di bibite senza somministrazione in loco
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Comprese le superfici commerciali di serre e/o vivai adibite alla vendita ed al confezionamento.
28	Ipermercati di generi misti	
29	Banchi di mercato generi alimentari	Compresi altri beni non durevoli e fiori
30	Discoteche, night club	